

- Liceo Scientifico
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Istituto Tecnico Agrario
- Istituto Tecnico Commerciale
- Istituto Tecnico Edile

Istituto di Istruzione Superiore

contrattazione a.s. 2016/17 CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO Anno scolastico 2016-2017

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

- Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale DOCENTE ed ATA in servizio nell'istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
- L'accordo siglato tra le parti non potrà contenere nessuna deroga "in peius" rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti. (art. 2077 del Codice Civile).
- Gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti, non possono essere oggetto di trattative.

Art. 2 – Decorrenza

La contrattazione si svolge con cadenza annuale. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo Contratto Integrativo d'istituto, fatta comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni sia a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, sia su formale richiesta del DS o della maggioranza della RSU.

Art. 3 – Interpretazione autentica

- In caso di controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma successivo, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione stessa. La procedura deve concludersi possibilmente entro trenta giorni.
- L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa con effetto sin dall'inizio della validità del contratto.
- È cura del Dirigente affiggere all'albo d'Istituto l'accordo di interpretazione autentica.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Materie di contrattazione integrativa d'istituto

- Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l - dall'articolo 9, comma 4 - dall'articolo 33, comma 2¹ - dall'articolo 34, comma 1² - dall'articolo 51, comma 4³ - dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
- Il D.S., nelle materie di cui sopra, formalizza la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico.
- Per quanto riguarda le materie di cui alle lettere h, i, m dell'art. 6 del CCNL, che attengono ai diritti e agli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro dei dipendenti (quali, ad esempio, l'articolazione dell'orario di lavoro, la gestione dei recuperi, ritorni e riposi compensativi, ferie), si fa riferimento a quanto emerso in sede di confronto con i rappresentanti sindacali e a quanto concordato in sede di Consiglio di Istituto, di Collegio dei Docenti e di Assemblea del personale Ata e ricompreso nel piano complessivo delle attività dell'Istituto, purché non in contrasto con le disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
- La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni

¹ compensi funzioni strumentali

² compensi ai collaboratori del dirigente

³ compenso per prestazioni aggiuntive del personale ATA

Contratto integrativo a.s. 2016-17

di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

- e) Tenuto conto delle delibere degli OO.CC. e dei pareri espressi nelle riunioni del personale ATA e nei Collegi dei Docenti, sono oggetto di informazione preventiva:
- proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - utilizzazione dei servizi sociali;
 - criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola Istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri Enti e Istituzioni
 - tutte le materie oggetto di contrattazione.
- f) Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
- g) Saranno oggetto di informazione successiva le materie ai punti n) e o) comma 2 art. 6 CCNL 2006/09.
- h) Il D.S., su richiesta, fornisce informazioni, (entro cinque giorni dalla richiesta), oltre che sulle materie previste dall'art. 6 CCNL 2006/09, su tutto quanto concerne la determinazione degli organici e l'organizzazione del personale docente, educativo ed ATA e quant'altro derivi dall'applicazione degli accordi decentrati nazionali, regionali e d'istituto.

Art. 5 – Composizione delle delegazioni

- a) La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico e la delegazione di parte sindacale è composta dai componenti delle RSU e dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL (regolarmente accreditati presso l'Amministrazione entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti RSU – ai sensi dell'art. 10 comma 2 del CCNQ 7/8/1998)
- b) Il Dirigente scolastico non può essere sostituito da un insegnante o da altro personale privo di qualifica dirigenziale e potrà essere assistito da esperti e/o da personale del suo ufficio.
- c) Le RSU possono avvalersi dell'assistenza di rappresentanti delle OO.SS. di appartenenza e/o di propri consulenti.

Art. 6 – Convocazione e calendarizzazione degli incontri

- a) Gli incontri finalizzati alla contrattazione d'Istituto possono essere convocati di propria iniziativa dal D.S. o su richiesta, singolarmente o congiuntamente, dei componenti delle RSU.
- b) La data, l'orario e l'O.d.G. sono concordati fra il DS e le RSU almeno cinque giorni prima. Le convocazioni possono essere fatte in tempi più stretti in situazione di comprovata urgenza, fatti salvi gli accordi preventivamente assunti.
- c) Il DS provvede alla convocazione con atto formale. Alle convocazioni deve essere allegato in copia tutto il materiale documentale (anche su supporto informatico) necessario a consentire un'ampia informazione preventiva.
- d) Gli incontri avvengono, di norma, al di fuori dell'orario di servizio. Se ciò non è possibile, si garantisce comunque ai componenti la RSU l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali stesse.
- e) Tra il DS e le RSU viene concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie oggetto di contrattazione:

Entro settembre

- Comunicazione delle attività e dei progetti approvati dal Collegio dei docenti e dall'Assemblea del personale ATA da retribuire con il Fondo dell'Istituzione Scolastica, comprensivo di fonti di finanziamento esterne. Modalità di formalizzazione della proposta.
- Comunicazione sull'organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario del personale docente e ATA
- Informazione preventiva su: adeguamento degli organici e assegnazione dei docenti alle classi
- Apertura delle trattative

Entro ottobre

- criteri generali per la ripartizione delle risorse del FIS e per l'attribuzione dei compensi accessori
- criteri e modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'Istituto
- utilizzo del personale in rapporto al POF

Entro novembre

- attuazione della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro
- informazione preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento-formazione
- informazione successiva su: nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti

Contratto integrativo a.s. 2016-17



con il FIS; criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma

Entro gennaio

- verifica dell'organizzazione del lavoro del personale ATA

Entro febbraio

- informazione preventiva su proposte di formazione classi e determinazione organici
- verifica dell'attuazione della contrattazione d'istituto sull'utilizzo delle risorse e del personale

Entro luglio

- informazione successiva sulla verifica dell'attuazione della contrattazione sull'utilizzo delle risorse.

Art. 7 - Relazioni sindacali

Le parti si accordano sulle seguenti modalità di relazioni sindacali:

- informazione, partecipazione, accordi e intese
- contrattazione d'Istituto
- interpretazione autentica dei contratti collettivi come da art. 3

L'informazione preventiva e successiva viene attuata attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione scritta (una copia per ogni membro RSU):

- L'informazione preventiva viene fornita nei tempi previsti in relazione alle scadenze annuali delle singole materie, e comunque entro cinque giorni dalla richiesta delle RSU. L'informazione è fornita in appositi incontri e concerne anche singole situazioni di fatto riferibili ai punti previsti dalla normativa vigente. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta di una sola delle componenti delle RSU. Ogni convocazione deve essere notificata per iscritto alle singole parti almeno 5 giorni prima della data dell'incontro. In caso di richiesta di incontro da parte di una delle componenti delle RSU, il Dirigente deve convocare le parti per iscritto entro 10 giorni, concordando la data e l'ora dell'incontro con le RSU. Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel verbale devono essere riportate le diverse posizioni, e l'esame proseguirà il suo iter presso i competenti Uffici. Il Dirigente fornirà informazione circa l'organigramma dell'Istituzione scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze. Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell'istituzione scolastica il Dirigente metterà inoltre a disposizione delle RSU il piano dell'offerta formativa e la delibera del consiglio di istituto relativa all'orario di apertura della scuola ed il relativo calendario scolastico.
- Il DS, sulle materie previste dalla normativa vigente, fornisce l'informazione successiva, entro 15 giorni dalla formalizzazione dell'atto, con le stesse modalità dell'informazione preventiva.
- Le RSU nell'esercizio della tutela sindacale di ogni dipendente, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro in nome e per conto dei diretti interessati ed hanno altresì diritto, in tali casi, all'accesso, con le limitazioni previste dalla legge 241/90 e dalla legge 675/96.
- Contrattazione integrativa d'Istituto attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui agli artt. 6, 8, 28, 29, 33, 34, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 84, 85 e 88 del CCNL 2006/09
- Esame congiunto e conciliazione: ciascuno dei soggetti di parte sindacale ricevuta l'informazione preventiva può chiedere, entro sette giorni, un esame congiunto su eventuali materie oggetto di controversia, anche in relazione a singole situazioni di fatto causate da provvedimenti non ritenuti coerenti con la normativa vigente. Il Dirigente informa gli eventuali altri soggetti e procede, entro cinque giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro. In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro sette giorni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali ed ogni disposizione od ordine di servizio relativo al contenzioso perde valenza e viene congelato. Gli incontri possono concludersi con un'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni. Le parti avviano procedure sperimentali di raffreddamento presso la direzione regionale scolastica (art. 4 comma 4 lett. c CCNL 2006/09). Il congelamento di ogni disposizione od ordine di servizio relativo al contenzioso permane, finché non viene sciolto il contenzioso, fatta salva la necessità per l'Amministrazione di procedere a adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alle RSU.

Art. 8 - Validità delle decisioni ed informazione

- Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte da:
 - il Dirigente Scolastico
 - la maggioranza dei componenti la RSU
- Non possono essere posti termini perentori di scadenza entro i quali siglare l'accordo. È diritto di ciascun membro delle RSU e del Dirigente Scolastico prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione.
- Prima della firma di ciascun accordo integrativo d'Istituto i componenti la RSU, singolarmente o congiuntamente, devono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi di accordo.

Contratto integrativo a.s. 2016-17



- d) La parte pubblica, dopo la firma dei contratti, ne cura la diffusione, portandoli a conoscenza di tutti gli operatori scolastici con specifica circolare interna entro sette giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente provvede all'affissione di copia integrale delle intese siglate all'Albo sindacale e a quello dell'istituzione scolastica.

Art. 9 – Referendum

- a) Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
- b) Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. La scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. La richiesta di referendum, motivata, sarà indirizzata al Dirigente scolastico, che la riceverà con apposita circolare. Il Dirigente scolastico farà firmare tutto il personale per presa visione e farà affiggere la circolare all'albo sindacale e scolastico. Nella circolare saranno contenute tutte le istruzioni per lo svolgimento del referendum.

TITOLO TERZO - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 – Diritto di affissione

- a) È predisposta dall'Amministrazione una bacheca sindacale. Si concorda che siano predisposte due distinte bacheche sindacali una per le OO.SS. e una per l'RSU. In tali spazi i componenti delle RSU e le OO.SS. che lo desiderino possono affiggere, senza preventivo visto del D.S., pubblicazioni, testi, e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
- b) Il materiale inviato per l'affissione dalle OO.SS., tramite posta, fax o via telematica sarà consegnato al rappresentante interno o sarà affisso all'albo sindacale a cura dell'Amministrazione.

Art. 11 – Diritto di informazione e di accesso agli atti

- a) I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno il diritto di accesso a tutti gli atti dell'istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva e dei verbali degli Organi Collegiali.
- b) Ai fini dell'informazione successiva si prevede la puntuale consegna alle RSU dei prospetti riepilogativi dell'utilizzo del FIS, comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi.
- c) La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente; assume forma scritta in seguito ad espressa richiesta del D.S. Il rilascio degli atti avviene di norma entro tre giorni.
- d) I componenti delle RSU hanno diritto, senza impedire lo svolgimento delle attività scolastiche, all'uso di telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso Internet, e di quant'altro fosse necessario all'espletamento del loro mandato. Per svolgere le proprie attività l'Amministrazione mette a disposizione delle RSU un apposito locale. Le modalità di uso del locale vengono concordate tra D.S. e la RSU.

Art. 12 – Diritto di assemblea

- a) I componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l'orario di lavoro e fuori orario di lavoro di durata massima di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti.
- b) Le assemblee possono essere richieste:
- dalle RSU congiuntamente
 - dalle strutture provinciali delle OO.SS. di categoria
 - da almeno 1/3 dei dipendenti dell'istituto e in tal caso le RSU predispongono la convocazione entro due giorni
- c) La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Capo d'Istituto), l'ordine del giorno (che deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con un fonogramma o fax, almeno sei giorni prima al Dirigente. Per le assemblee fuori orario di servizio, il preavviso è ridotto a tre giorni.
- d) La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea comprensiva dell'O.d.G. deve essere affissa all'Albo dell'Istituto nello stesso giorno in cui è pervenuta e, comunque, in tempo utile per consentire al personale di esprimere la propria adesione. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente provvederà ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea.
- e) Nel caso di assemblee che coinvolgono il personale docente la dichiarazione preventiva di partecipazione deve essere acquisita dall'amministrazione entro i due giorni precedenti al fine di poter comunicare in tempo alle famiglie degli studenti le variazioni di orario.
- f) Per favorire la più completa informazione (in particolare per il personale che presta servizio su più sedi) la circolare interna di comunicazione dell'assemblea sarà pubblica sul sito web dell'Istituto e il



personale che presta servizio su più sedi potrà comunicare la propria adesione direttamente alla segreteria anche per via e-mail o per telefono.

- g) La dichiarazione preventiva di partecipazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti.
- h) Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione che coinvolgono solo il personale docente si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche. Le assemblee del personale ATA si possono svolgere anche in orario intermedio.
- i) In caso di partecipazione all'assemblea di tutti i collaboratori scolastici in servizio nella scuola, verrà comandata in servizio una o due unità di detto personale per garantire il minimo servizio per la vigilanza agli ingressi e al centralino. In tal caso il Dirigente sceglierà il nominativo tramite sorteggio effettuato in presenza delle RSU, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
- j) Non possono svolgersi assemblee in ore coincidenti con gli scrutini finali e gli esami.

Art. 13 – Diritto ai permessi retribuiti

- a) Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU (25 minuti e 30 secondi per il numero dei dipendenti) è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito. I componenti delle RSU hanno diritto ad usufruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
- b) I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico. Della fruizione del permesso sindacale va dato preavviso al D.S. almeno due giorni prima dell'utilizzo del permesso. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso da parte della RSU rientra nella responsabilità dell'O.S. di appartenenza.

Art. 14 – Diritto di sciopero

- a) In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
- b) Il personale non ha l'obbligo di informare il D.S. della propria intenzione di scioperare.
- c) Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.), o la sospensione del servizio alle famiglie.
- d) Nel caso l'amministrazione o il Dirigente Scolastico non abbia provveduto ad informare il personale dello sciopero la responsabilità degli eventuali disservizi ricade interamente sull'amministrazione o sul capo d'istituto.
- e) Il Dirigente Scolastico non può disporre la presenza alla prima ora del personale docente non scioperante in servizio nel giorno dello sciopero, così come non può organizzare forme sostitutive di erogazione del servizio.

TITOLO QUARTO - DIRITTI INDIVIDUALI E GARANZIE DEL PERSONALE

Art. 15 – Accesso agli uffici e visione ed estrazione copie degli atti

- a) Il personale scolastico ha diritto di accesso agli Uffici di Segreteria negli orari di servizio degli stessi. È possibile, previo accordo con le RSU, prevedere orari particolari nei quali può essere limitato tale diritto per specifiche esigenze di servizio.
- b) I dipendenti hanno diritto alla visione di tutti gli atti dell'Istituto che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse (ivi comprese le misure dei compensi accessori oggetto di contrattazione), ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90 e seguenti.
- c) Chi vi ha interesse può altresì chiedere per iscritto copia di tutti gli atti e documenti.
- d) Di ogni procedimento amministrativo deve essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento, nonché il luogo, l'ora e l'ufficio in cui procedere all'accesso.

Art. 16 – Diritto di ricevute e risposte

Al personale della scuola che abbia inoltrato al D.S. segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti ritenuti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta entro dieci gg., ai sensi della L. 241/90. La segreteria dell'Istituto deve sempre rilasciare immediata ricevuta o numero di protocollo di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal dipendente.



Art. 17 – Ordini di servizio

Qualora contesti la legittimità o l'opportunità di un ordine di servizio del Dirigente Scolastico (debitamente riconoscibile nei suoi elementi costitutivi come legittimamente emesso dal Dirigente stesso), il personale ha diritto di richiederne la conferma per iscritto mediante atto formale. In mancanza della forma scritta, il personale scolastico è autorizzato a ritenere che il D.S. non intenda confermare l'ordine di servizio e quindi che lo stesso sia revocato; in tal caso non è tenuto all'osservanza dello stesso.

Art. 18 – Proselitismo sindacale

Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del servizio, all'interno dell'Istituto è consentito ai dipendenti svolgere opera di proselitismo per la propria O.S., secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70.

TITOLO QUINTO - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 19 – Assegnazione alle classi

- a) Il D.S. forma le cattedre ed assegna i docenti alle classi tenendo conto dei criteri didattici indicati dai competenti Organi Collegiali.
- b) Il docente interessato a cambiare classi e/o sezioni può avanzare richiesta al DS sulla base delle disponibilità (classi vacanti) dopo l'operazione di cui al punto precedente.
- c) Il D.S. per l'assegnazione di uno spezzone orario inferiore o pari alle ore mancanti alle diciotto ore tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
 - disponibilità espressa dal personale interessato
 - omogeneità di classe e di insegnamento
 - docente con l'orario di cattedra più basso
 - ordine di graduatoria interna partendo dal basso verso l'alto
- d) Qualora nell'assegnazione dei docenti alle classi ci si discosti dai criteri indicati nel presente articolo, il Dirigente dovrà dare adeguate motivazioni all'interessato.

Art. 20 – Rapporti di lavoro a tempo parziale

Valgono le disposizioni previste dall'art. 39 del CCNL 2006/2009 del 29 novembre 2007.

Art. 21 – Assegnazione incarichi

- a) Il Dirigente assegna incarichi per le attività previste dal POF tenendo conto dei criteri didattici indicati dai competenti Organi Collegiali. I docenti interessati potranno presentare domanda al D.S.. Se il numero dei richiedenti risulta maggiore di quello necessario, il D.S. terrà conto dei seguenti criteri:
 - titoli e competenze specifiche (esperienze acquisite e eventuale formazione specifica certificata)
 - necessità di un'equa distribuzione delle attività aggiuntive specifiche
 - la rotazione
- b) Il Dirigente affida l'incarico con una lettera in cui viene indicato:
 - il tipo di attività
 - il compenso orario o forfetario
 - i compiti, l'eventuale delega ed ambito di responsabilità
 - le modalità di certificazione degli impegni
- c) Le lettere di incarico costituiscono parte dell'informazione successiva da fornire alla RSU.
- d) Non sono ammesse liquidazioni di compensi senza la preventiva lettera di incarico.

Art. 22 – Orario delle lezioni (art. 28 CCNL 2006/09)

- a) L'orario d'insegnamento viene definito su base settimanale. La formulazione dell'orario di lezione è una prerogativa del Dirigente Scolastico che, a tale proposito, tiene conto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali e può avvalersi della collaborazione di una commissione designata dal Collegio.
- b) Nella formulazione dell'orario settimanale si tiene conto prioritariamente dei criteri didattici formulati dal Collegio e delle eventuali esigenze didattiche formulate dai singoli docenti. L'articolazione settimanale delle lezioni di ogni singolo docente deve prevedere:
 - l'equa ripartizione delle prime e ultime ore di lezione
 - ore di lezione, anche discontinue non superiori a cinque al giorno
 - la ripartizione delle diciotto ore di insegnamento in cinque giorni settimanali, conformemente alla prassi scolastica consolidata
- c) Il quadro settimanale e giornaliero deve rispondere a criteri di omogeneità e cercare di acconsentire ai desiderata per il giorno libero.
- d) Compatibilmente con le esigenze didattiche, l'orario sarà formulato il più possibile in maniera compatta e senza pause, salvo diversa richiesta dell'interessato/a. Qualora le ore di interruzione di insegnamento fossero superiori a due ore settimanali oltre le diciotto ore obbligatorie, le ore eccedenti potranno essere ricompensate con il fondo d'istituto, previa contrattazione con la RSU.


Art. 23 – Orario funzionale all'insegnamento (art. 29 CCNL 2006/09)

- a) La partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali e di fine anno sono comprese in 40 ore.
- b) La partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, previste nel piano annuale delle attività, non possono avere un impegno superiore alle 40 ore. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti. Le ore eccedenti le quaranta annue per riunioni di collegio, informazione pomeridiana alle famiglie sui risultati delle valutazioni interperiodali, se autorizzate preventivamente dal DS, sono retribuite.
- c) Gli impegni obbligatori funzionali all'insegnamento dei docenti in part-time o con orario cattedra distribuito in più scuole sono proporzionali al proprio orario di insegnamento prestato in questo istituto.
- d) Le riunioni collegiali debbono tenersi possibilmente nel rispetto della turnazione dei giorni della settimana, ossia impegnando i docenti, di volta in volta, in giorni diversi.
- e) Durante la sospensione dell'attività didattica, l'orario di lavoro si assolve con la sola partecipazione ad attività funzionali all'insegnamento programmate dal collegio dei docenti nel piano di attività.
- f) I docenti con un numero di classi superiori a sei che, in base alle riunioni dei consigli di classe previste dal piano annuale dell'attività, abbiano un impegno superiore a quaranta ore, possono chiedere al Dirigente di essere esonerati da alcune riunioni in modo che il loro impegno non superi le quaranta ore.
- g) Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano (ai sensi dell'art. 29 comma 2 CCNL 2006/09) le attività relative a:
 - preparazione delle lezioni ed esercitazioni
 - correzione degli elaborati
 - rapporti individuali con le famiglie
 - presa visione di tutte le comunicazioni interne pubblicate sul libro delle circolari posto in aula docenti; il Dirigente curerà che la comunicazione di eventuali impegni sia fatta con almeno cinque giorni di preavviso.

Art. 24 – Sostituzione insegnanti assenti

- a) La sostituzione con docenti in servizio opera all'interno dei seguenti istituti giuridici:
 - docenti con ore a disposizione per completamento
 - docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento
- b) I docenti suddetti sono tenuti a prendere visione del loro eventuale utilizzo, consultando il registro delle disposizioni in sala docenti.
- c) Nel caso di più docenti disponibili nello stesso orario la sostituzione è assegnata tenendo conto di norma delle seguenti priorità:
 - docente della stessa classe
 - docente della stessa materia
 - docente di qualunque materia
 - rotazione nel tempo dei docenti utilizzati.
- d) È possibile una flessibilità oraria giornaliera per facilitare la sostituzione del personale assente. La modifica temporanea dell'orario deve essere concordata per tempo con l'interessato.
- e) È possibile una flessibilità oraria individuale mediante scambi di orario con colleghi della stessa classe previa comunicazione al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.
- f) Non possono essere previste prestazioni orarie aggiuntive al proprio normale orario di servizio se non dietro esplicito consenso dell'interessato.
- g) L'utilizzazione per degli insegnanti RC per la sostituzione di colleghi assenti è possibile solo a condizione che questi ultimi, nel caso di presenza di alunni che non si avvalgono dell'IRC, si limitino alla vigilanza o ad una attività didattica che non sia riconducibile in alcun modo all'IRC. I docenti che lavorano in compresenza nella medesima classe non possono essere, salvo casi eccezionali, divisi per effettuare sostituzioni in altre classi.
- h) La procedura di accorpamenti degli alunni appartenenti a diverse classi per far fronte all'assenza del personale docente, e la distribuzione di alunni tra le altre classi è da ritenersi prassi eccezionale legata alla necessità di garantire la necessaria vigilanza sui minori per motivi di sicurezza.
- i) L'assenza del personale docente che attiva le sostituzioni da parte degli insegnanti in servizio è relativa a qualunque causa la produca, compresa la fruizione delle ferie durante l'attività didattica secondo il disposto dell'art. 15, comma 2 del CCNL 2006/09 (assenza per documentati motivi).
- j) L'istituto della sostituzione dei docenti assenti ad opera di docenti in servizio opera esclusivamente all'interno dei quindici giorni, salva la possibilità di nominare anche per un giorno solo qualora non ci sia personale a disposizione o con ore eccedenti. Per periodi superiori è obbligatori la nomina di personale supplente.

Art. 25 – Ferie durante le attività didattiche (art. 13, comma 9 CCNL 2006/09)



- a) Le ferie devono essere fruita dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante i periodi di attività didattica il personale docente può usufruire di un periodo di ferie pari a sei giornate lavorative. La fruizione dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il dipendente che ne faccia richiesta con personale disponibile a sostituire il collega, a condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL 2006/09 (Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma).
- b) Nell'eventualità che alcune ore di una giornata non siano coperte da personale disponibile a sostituire il collega, in accordo con il docente, il DS può valutare altre forme di sostituzione, ovviamente senza oneri per l'amministrazione. Per quanto concerne la durata del periodo di ferie e le modalità di fruizione in altri periodi dell'anno si rimanda all'art. 13 del CCNL del 2007.

Art. 26 – Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL/07)

- a) Il Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, identifica con propria delibera le funzioni strumentali e ne definisce i criteri di attribuzione numero e destinatari.
- b) Il budget assegnato alle funzioni strumentali ammonta a € 10.800,00
- c) I docenti nominati, sulla base di precise indicazioni del DS, si accorderanno in modo trasparente sulla distribuzione dei carichi di lavoro, sui compiti e sui criteri di remunerazione.



TITOLO SESTO - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED ORARIO PERSONALE ATA

Art. 27 – Assemblea programmatica di inizio anno scolastico

All'inizio dell'anno scolastico, precedentemente all'avvio della trattativa con la RSU, il Dirigente Scolastico, con la collaborazione del D.S.G.A., convoca una riunione per informare il personale ATA sugli aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al POF e acquisire pareri, proposte e disponibilità del personale in merito a:

- Organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici
- Criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro
- Articolazione dell'orario del personale
- Disponibilità per articolazione del lavoro su turni
- Utilizzazione e sostituzione del personale
- Attività aggiuntive da retribuire con il Fondo d' Istituto
- Chiusure prefestive della scuola nei periodi di interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate
- Eventuali richieste dei lavoratori, motivate da effettive esigenze personali e familiari, accoglibili solo nel caso in cui non determinino direttamente o indirettamente disfunzioni di servizio e aggravii personali per gli altri lavoratori
- Disponibilità a svolgere incarichi specifici.

Il periodo di svolgimento dell'assemblea programmatica è considerato a tutti gli effetti come orario di servizio.

Il DSGA, a seguito della riunione, formula una proposta del piano delle attività relativo all'organizzazione dei servizi del personale ATA e la sottopone al DS.; sarà cura del DS trasmettere alle RSU e alle OO.SS. la proposta per le opportune osservazioni.

Art. 28 – Informazione preventiva

Per acquisire elementi sulle esigenze per il funzionamento dell'istituzione e prima della data fissata per la contrattazione, il DS fa pervenire alla RSU:

- Delibera del consiglio di istituto sull'orario di apertura e chiusura dell'edificio scolastico
- Piano delle attività predisposto dal DSGA ai sensi dell'art. 53 comma 1 del CCNL 2006-2009
- Piano triennale dell'offerta formativa

Successivamente all'informazione preventiva sarà dato l'avvio alla trattativa

Art. 29 – Attuazione dell'accordo

Contratto integrativo a.s. 2016-17







Il DS a termine del confronto con la RSU dà mandato al DSGA per la puntuale attuazione dell'accordo raggiunto.

Art. 30 – Programmazione

- a) L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha durata annuale.
- b) In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro, oppure al fine di una diversa e più razionale utilizzazione delle unità di personale, è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore fino ad un massimo di 42 ore per non più di 3 settimane consecutive. Tale organizzazione del lavoro può essere adottata previa accordo fra l'amministrazione e il personale; sarà cura del personale attuare l'orario senza compromettere i contingenti minimi individuati nel piano di lavoro.
- c) Le ore di lavoro prestate eccedenti l'orario d'obbligo, cumulate anche in modo di coprire una o più giornate lavorative, sono recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, di preferenza nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a T.D. e possibilmente entro il termine dell'anno scolastico per il personale T.I.
- d) Il recupero deve essere preventivamente autorizzato dal DSGA.



Art. 31 - Organizzazione del lavoro

- a) L'organizzazione del lavoro è predisposta sulla base ed entro i limiti di quanto previsto dal CCNL 2006-2009 art. 53 che costituisce la normativa di riferimento primario in materia.
- b) Nell'organizzazione del lavoro non sono comprese le esigenze derivanti dalla concessione dei locali scolastici ad enti e/o privati, in quanto dette necessità sono a carico di questi ultimi.
- c) Nell'individuazione dei settori di servizio e delle relative unità di personale da assegnare si dovrà tenere conto delle necessità di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro.
- d) Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste per iscritto dei lavoratori, motivate con effettive esigenze personali e familiari, come previsto dal CCNL 2006-2009. Le richieste vengono accolte se non determinano disfunzioni di servizio ed aggravii personali per gli altri lavoratori.
- e) L'eventuale rifiuto deve essere motivato per iscritto.
- f) Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale ed alla professionalità necessaria durante il turno in considerazione.
- g) Si può dar luogo a rotazione, quando non sia possibile distribuire i compiti in maniera omogenea.
- h) Salvo motivate esigenze di servizio o personali documentate, tale assegnazione è mantenuta per l'intero a.s.
- i) Su richiesta degli interessati, è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro da concordare con il DSGA.

Art. 32 – Orario di lavoro ordinario

Poiché l'istituto rimane aperto per più di 10 ore per almeno 3 giorni la settimana, il personale coinvolto in orario di lavoro su turni o comportante significative oscillazioni usufruirà del beneficio della riduzione dell'orario a 35 ore. Per il presente anno, visto il piano di lavoro, vengono individuati tutti i CS, ad eccezione dei part time e di quello che non svolge turnazioni in quanto ha richiesto orario differenziato in base al disposto della l. 104/92. Il CS che si occupa della palestra ha diritto alla riduzione nel periodo in cui si effettua il gruppo sportivo, in quanto svolge orario comportante significative oscillazioni (10,00-16,00). Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, venendo meno le condizioni previste, tutto il personale effettuerà il servizio con orario di 36 ore.

Art. 33 - Orario di lavoro assistenti amministrativi e DSGA


Si rimanda al piano di lavoro. La copertura del servizio è garantita con orario ordinario. Esigenze di lavoro in orario pomeridiano sono legate a particolari periodi (scrutini, esami ecc) e non fanno parte dell'orario ordinario.

Art. 34 - Orario di lavoro assistenti tecnici

Si rimanda al piano di lavoro. La copertura del servizio è garantita con orario ordinario. Esigenze di lavoro in orario pomeridiano sono legate a particolari periodi (scrutini, esami ecc) e non fanno parte dell'orario ordinario.

La distribuzione oraria dei compiti degli assistenti viene stabilita sulla base delle proposte elaborate in apposite riunioni finalizzate alla predisposizione del Progetto annuale di utilizzazione didattica dei laboratori.


Contratto integrativo a.s. 2016-17



L'ufficio tecnico collabora con l'Area Patrimonio.

Art. 35 - Orario di lavoro collaboratori scolastici

Si rimanda al piano di lavoro. La copertura del servizio è garantita con orario ordinario, flessibilità e turnazione. Qualora fosse richiesta la presenza di personale oltre l'orario di chiusura, per particolari esigenze di orario (notturno-festivo), si individueranno le unità necessarie sulla base della disponibilità data e, all'interno di essa, della rotazione. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, escluso i periodi degli scrutini e degli esami, la chiusura della scuola è prevista alle ore 14,00.



Art. 36 - Orario di lavoro addetti azienda agraria

Si rimanda al piano di lavoro. La copertura del servizio è garantita con orario ordinario, flessibilità, assicurando il necessario supporto alla didattica.

Art. 37 - Ferie

Le ferie devono essere richieste per iscritto almeno 5 gg. prima del loro godimento e sono autorizzate dal DSGA che deve motivare l'eventuale diniego. Salvo casi particolari, per periodi non superiori a 1 gg., è sufficiente la richiesta telefonica; in tal caso l'eventuale diniego sarà comunicato dal DSGA al dipendente per le vie brevi.

Deve essere assicurato al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

Entro il mese di aprile il DSGA, sentito il personale, formulerà il piano delle ferie estive al quale potranno essere apportate modifiche compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 38 - Chiusura prefestiva della scuola

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, tenuto conto del P.O.F., è consentita la chiusura prefestiva dell'istituzione scolastica purché non siano state programmate attività dal Consiglio d'Istituto e/o dal Collegio Docenti.

La chiusura della scuola viene sottoposta al Consiglio d'Istituto e disposta dal Capo d'Istituto, previa richiesta della maggioranza del personale ATA.

Il provvedimento del DS dovrà essere pubblicato all'Albo della scuola con tempestività e dovrà essere comunicato all'Ufficio territoriale ed all'Ente Locale di competenza.

Qualora il DS ritenga esistente una causa ostativa alla chiusura della scuola, sentito il DSGA, deve emanare e pubblicare all'Albo della scuola apposito provvedimento, nelle cui premesse devono essere esposti esplicitamente i motivi che impediscono la chiusura dell'istituzione scolastica.

I giorni di chiusura saranno computati nelle ferie o nell'eventuale monte ore da recuperare del dipendente.

Art. 39 - Valorizzazione personale ATA, posizioni economiche e incarichi specifici

I compiti del personale ATA sono costituiti da:

- a) attività e mansioni espressamente previste nell'area di appartenenza;
- b) incarichi che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio necessari per la realizzazione del POF.

Gli incarichi di cui alla lettera b), come descritto dal piano delle annuali attività, sono svolti dal personale beneficiario di posizione economica e dal personale a cui sono stati attribuiti incarichi specifici, con risorse assegnate all'istituzione scolastica.

Ai sensi dell'art. 47 CCNL 2006-09 comma 3, l'attribuzione degli incarichi specifici, individuati nel piano delle attività proposto dal DSGA sulla base delle esigenze della scuola, è effettuata dal DS che individua i destinatari secondo le modalità, i criteri e i compensi qui di seguito definiti:

- Le finalità prioritarie sono quelle di pervenire ad una giusta retribuzione del lavoro svolto e ad una formazione generalizzata che ponga tutto il personale nelle condizioni di poter svolgere in modo qualificato il proprio lavoro;
- Nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, si conviene di raggiungere la più larga distribuzione possibile degli incarichi specifici su tutto il personale, previa disponibilità dello stesso;
- E' previsto un meccanismo di rotazione a partire dai dipendenti in possesso delle necessarie competenze e con maggior anzianità di servizio;
- Affinché non si verifichi che, in caso di assenza dell'incaricato, non vi sia altro dipendente capace di intervenire nei momenti di necessità, si dovrà evitare l'assegnazione ad una sola unità di personale



di particolari incarichi specifici, quali quelli finalizzati all'assolvimento di compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza ai diversamente abili e al pronto soccorso.

TITOLO SETTIMO – PARTE ECONOMICA

Art. 40 - Destinazione delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica

Le parti concordano sul fatto che le risorse aggiuntive debbano remunerare in primo luogo il maggior impegno del personale per il raggiungimento degli obiettivi declinati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa; il Dirigente auspica il più ampio accesso possibile ai fondi per incentivazione, fermo restando il principio del maggior impegno da parte del personale. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica (FIS) sono destinate a retribuire le prestazioni aggiuntive o intensificazione di prestazioni del personale docente e ATA. Sulle attività da retribuire delibera il Consiglio d'Istituto, che acquisisce la delibera del Collegio dei docenti (art. 88 CCNL 2007).

Sulla base dei criteri e delle modalità definite nel presente contratto (ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. l del CCNL 2007), il DS attribuisce l'incarico individualmente e in forma scritta, specificando i compensi previsti per ciascuna attività.

Con il fondo sono retribuite, eventualmente in misura forfetaria, tutte le prestazioni previste dall'art. 88 CCNL/07.

Tutte le attività aggiuntive programmate sono aperte alla partecipazione di tutto il personale docente e non docente che dichiara la propria disponibilità, fatte salve le specifiche professionalità richieste dalle attività stesse. In caso di concorrenza per il limitato numero di posti, per tutte le attività che non prevedono un'elezione da parte del Collegio dei docenti, si attiverà un criterio di turnazione.

Art. 41 - Prestazioni aggiuntive e intensificazione del lavoro

Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale oltre l'orario d'obbligo di lavoro, ovvero, per il personale ATA, l'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione del lavoro e richiedenti maggior impegno, tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza. Per tali attività spetta un compenso nelle misure previste dalla Tabella 6 del CCNL 2006-09 Tali attività consistono in:

- Elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
- Attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, reinserimento scolastico, recupero);
- Prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
- Attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;
- Prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa o in luogo della sostituzione del titolare, secondo le disposizioni vigenti.

Le attività aggiuntive di cui al presente articolo, possono essere retribuite a ore, ovvero in modo forfetario. Le prestazioni rese devono essere documentate o documentabili (es. nel caso di ore aggiuntive sarà necessario un foglio firme o un registro).

Per quanto riguarda le attività connesse all'agenzia formativa su progetti finanziati da terzi, si conviene di utilizzare come misura dei compensi il costo orario previsto dalla normativa regionale (che rimanda al CCNL del personale della scuola -tabella voce b.9 punto b della DGR 1179/2011). Per il personale ATA gli incarichi saranno considerati a intensificazione fino al 50% delle ore previste dalla nomina. Sempre per i progetti finanziati da terzi, in merito all'attribuzione degli incarichi, sarà richiesta in prima istanza la disponibilità al personale in servizio e in mancanza di questa si procederà all'assegnazione a personale esterno dotato delle professionalità previste dai medesimi progetti.

Le attività dell'agenzia formativa operante nella scuola sono sottoposte all'approvazione degli organi preposti (in particolare Consiglio d'Istituto) dopo che il Dirigente avrà accertato l'effettiva compatibilità delle stesse con le dotazioni organiche di cui la scuola dispone. Per il personale docente tale valutazione sulla compatibilità interna non è comunque da considerare come limite alle prerogative del Consiglio di Istituto che, in quanto organo di indirizzo, potrà valutare anche l'affidamento di parte delle attività a personale esterno.

Art. 42 - Criteri per la ripartizione e l'utilizzo del FIS (risorse previste dal CCNL e risorse extra CCNL)

1. Risorse previste dal CCNL

Contratto integrativo a.s. 2016-17

Ripartizione docenti ATA

- Risorse per funzioni strumentali. Afferiscono ai docenti
- Risorse forte processo immigratorio 70% docenti e 30% ATA
- Risorse per incarichi specifici. Destinate al personale ATA.
- Risorse per gruppo sportivo destinate a retribuire le attività aggiuntive di educazione fisica.
- Risorse FIS. Una volta accertata la disponibilità del FIS, in primo luogo, si procederà a sottrarre dalla stessa l'ammontare dell'indennità di direzione "quota variabile a carico della scuola (art. 3 sequenza contrattuale del 25 luglio 2008)". La residua disponibilità viene così suddivisa:
fondo d'istituto art. 85 CCNL 2007-2009
 - quota plessi: 70% docenti - 30% ATA.
 - quota primo parametro: 70% docenti - 30% ATA.
 - quota parametro scuole superiori: 70% docenti - 30% ATA.
 - eventuali economie: disponibili per docenti o ATA, in base allo stanziamento originario.

Utilizzo risorse docenti

Le risorse stabilite per il presente a.s. per remunerare le **funzioni strumentali** ammontano a € 10.800,00 (22% de fondo docenti); per completezza, si rimanda all'art. 26 che specificamente tratta l'istituto contrattuale.

Per il presente a.s., l'ammontare del **FIS contrattuale** assegnato appare sufficiente a coprire i compensi per il funzionamento didattico. Una parte del fondo (circa il 9%) viene accantonato e sarà utilizzato a fine anno per remunerare attività al momento non preventivabili (previa accordo sindacale)

Utilizzo risorse fis ATA

Una volta stabiliti gli incarichi specifici e accantonate le relative risorse, il FIS e le eventuali economie relative agli incarichi vengono suddivisi fra le varie professionalità (escluso il Dsga), tenendo conto del peso dei diversi costi orari; tale suddivisione costituisce il budget a disposizione di ogni professionalità per incentivazione; di norma, il mancato utilizzo costituirà economia per l'anno successivo e andrà a incrementare il budget a disposizione del profilo professionale su cui l'economia si è verificata.

Incarichi specifici a parte, considerata la complessità della scuola, le risorse vengono indirizzate prioritariamente a remunerare l'intensificazione delle prestazioni.

In allegato la relazione finanziaria del DSGA con la suddivisione del fondo fra docenti e ATA (allegato 1) e le proposte di impiego docenti (allegato 2) e ATA (allegato 3).

2. risorse extra FIS contrattuale (docenti e ATA), ivi comprese quelle per remunerare attività di alternanza scuola lavoro

Risorse MIUR e altre

Le risorse MIUR per progetti L. 107/15, D.M. 435/15 e altre attività, quando non espressamente previsto, vengono suddivise fra docenti e ATA considerando le previsioni su spese di personale: **90% docenti e 10% ATA.**

Per quanto riguarda i fondi per l'**alternanza scuola lavoro** (disponibilità prevista € 28.517,00 circa fra economie 15 16 e nuove assegnazioni - da utilizzare anche per spese diverse da quelle relative al personale interno):

- l'accantonamento del 10% per il personale ATA (in base ai principi stabiliti nel comma 1 art. 42 del presente contratto) remunererà il maggior impegno relativo all'attività amministrativa di supporto;
- non saranno destinate risorse F.I.S. per questo tipo di attività;
- saranno compensate:
 - a) il coordinamento generale, d'indirizzo e di classe;
 - b) la progettazione, la gestione delle attività (per indirizzi, per le classi o per gruppi di studenti) e i relativi adempimenti burocratici;
 - c) La remunerazione di tutte le attività suddette terrà conto dei seguenti parametri:
 - numero di ore del proprio orario di servizio dedicate in modo specifico alle attività di ASL
 - numero di studenti coinvolti
 - monte ore dello stage
 - numero di strutture ospitanti, anche con riguardo alle sedi in cui si svolge l'attività di alternanza scuola lavoro.

In caso di disponibilità di competenze, dovranno essere privilegiati i docenti interni.

Delle nomine effettuate e della liquidazione dei compensi sarà data puntuale informazione alle RSU e OO.SS.

Agenzia formativa

Docenti: Per le attività dell'agenzia formativa e per ogni altro tipo di attività aggiuntiva finanziata con fondi non riferibili direttamente al MIUR, i docenti saranno individuati previa pubblicazione all'albo d'Istituto di un bando che espliciti i requisiti richiesti; di tale bando sarà data comunicazione preventiva alle RSU e alle OO.SS.

Contratto integrativo a.s. 2016-17

ATA: La retribuzione del personale ATA seguirà il principio dell'effettivo aggravio conseguente allo svolgimento delle attività dell'agenzia formativa.

TITOLO OTTAVO – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 43 - Suddivisione delle risorse

Le disponibilità per attività di aggiornamento senza vincoli di destinazione vengono di norma suddivise fra docenti e ATA, rispettivamente 75% e 25%.

Art. 44 - Personale docente

Si rimanda al piano di aggiornamento approvato annualmente dal Collegio docenti.

Art. 45 – Personale ATA

Fatte salve le attività di aggiornamento obbligatorio, il DS, sentito il DSGA, su proposta del personale interessato deciderà le attività di aggiornamento professionale e i relativi destinatari.

TITOLO NONO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 46 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- a) Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- b) Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- c) Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- d) Il RLS può accedere liberamente ai locali dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- e) Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 47 - Le figure sensibili

- a) Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
 - coordinatore del servizio di prevenzione e protezione e dei piani di evacuazione
- b) Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
- c) Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO DECIMO - NORME FINALI

Art. 48 – Liquidazione dei compensi e rendicontazione

- a) I compensi di cui al presente contratto, quando non diversamente specificato, sono al lordo delle trattenute a carico del lavoratore e al netto degli oneri a carico dell'amministrazione statale.
- b) I dati per la liquidazione tramite il cedolino unico saranno comunicati, in base a quanto previsto dal comma 4 art. 6 del CCNL/07, entro il 31 agosto a condizione di una regolare e tempestiva rendicontazione.
- c) Rendicontazione

Personale docente

Tutte le attività svolte che danno accesso al fondo di Istituto andranno rendicontate tramite autocertificazione (anche con riferimento agli obiettivi raggiunti) per le attività che prevedono compensi forfetari o tramite time card per le attività che prevedono compensi commisurate ad ore funzionali all'insegnamento.

Le attività di insegnamento per corsi di recupero/approfondimento e per attività di progetto saranno rendicontate tramite appositi registri.

Personale ATA

Per le attività di intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione del lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, sarà il DSGA a verificare l'attuazione del piano annuale delle attività e il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. Per le

attività svolte dal personale ATA oltre l'orario d'obbligo di lavoro farà fede la rilevazione dell'orario tramite l'orologio marcatempo.

Fanno parte integrante del presente contratto:

l'allegato 1 - relazione di costituzione del fondo del DSGA

l'allegato 2 - compensi ai docenti per funzionamento e recupero

l'allegato 2bis - compensi ai docenti per l'impegno nella correzione delle prove standardizzate nazionali

l'allegato 3 - compensi al personale ATA

Per la parte pubblica:

il Dirigente Scolastico prof. Filippo Gelormino



Per la parte sindacale:

le RSU

Lorenzo Falli _____ (ad eccezione dell'allegato 2 bis - vedi dichiarazione a verbale)

Michele Santoro _____ (ad eccezione dell'allegato 2 bis - vedi dichiarazione a verbale)

Vinicio Bandini _____

Le RSA

Alberta Fabiani



Borgo San Lorenzo, 05 maggio 2017

Contrattazione d'istituto "Giotto Ulivi"- dichiarazione di Michele Santoro e Lorenzo Falli

Noi sottoscritti Michele Santoro e Lorenzo Falli, componenti RSU Cobas dell'IIS "Giotto Ulivi" di Borgo San Lorenzo con la presente esponiamo le ragioni per cui abbiamo deciso di non sottoscrivere dell'allegato 2bis al contratto d'Istituto a.s. 2016/17 - FIS Docenti, Funzionamento e recupero, la presenza della voce correzione prove standardizzate nazionali nell'elenco degli *incarichi finanziamento*.

Riteniamo che non si possa prevedere fra gli istituti contrattuali il compenso per la correzione delle prove INVALSI. Occorre innanzitutto chiarirsi sull'obbligatorietà o meno delle prove Invalsi, e soprattutto su tutte le attività ad esse connesse.

Il serrato dibattito sulle prove INVALSI rende questo della valutazione un argomento di particolare sensibilità che provoca conflittualità all'interno delle scuole. Per questo riteniamo utile chiarire alcuni punti riguardanti la normativa, legislativa e contrattuale, in merito agli obblighi del personale docente.


Sulla questione è vero che allo stato vi sono delle sentenze di primo grado sfavorevoli, ma il dibattito sull'obbligatorietà o meno della somministrazione delle prove e sulla loro correzione rimane comunque tuttora aperto.

Il Collegio dei docenti ha competenza generale in campo didattico, come si evince dalle numerose e pregnanti competenze previste dall'art. 7 comma 2 del testo unico sulla scuola: "il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa (...) Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; (...) d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; (...) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti". Inoltre, il regolamento sull'autonomia (DPR n. 275/99) prevede all'art. 4, c. 4: "nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche (...) individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati".

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non prevede per gli insegnanti alcun impegno riconducibile all'INVALSI, né tra gli obblighi di servizio, né all'interno della funzione docente. Gli artt. 27, 28 e 29 del CCNL Scuola 2006/2009 disciplinano il profilo professionale docente, le attività d'insegnamento e le attività funzionali all'insegnamento. In particolare, l'art. 29 disciplina le attività funzionali all'insegnamento e al comma 2 elenca gli "adempimenti individuali dovuti": tale elenco è da considerarsi tassativo e non prevede obblighi relativi alle prove Invalsi.

Dal nostro punto di vista, interpretando il CCNL, crediamo che non sia legittimo utilizzare il FIS. Infatti l'art 88, comma 1 così recita "Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF, su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti".

Contratto integrativo a.s. 2016-17



Il Dirigente ha più volte sostenuto che in merito alla somministrazione e correzione/tabulazione delle prove INVALSI è stata sancita l'obbligatorietà a partire dall'art. 51 c. 2 della Legge n. 35 del 4 aprile 2012 (conversione del DL 5/2012 sulle "semplificazioni"). La Legge n. 35/2012 in realtà prevede che le prove INVALSI rientrino tra le "attività ordinarie", ma non parla della loro "obbligatorietà". Perché la legge parla di "carattere ordinario" e non di obbligatorietà tagliando definitivamente la testa al toro? Perché invaderebbe il campo del CCNL per quanto riguarda gli obblighi di lavoro degli insegnanti e, soprattutto, violerebbe i principi costituzionali dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 117) e della libertà di insegnamento (art. 33), in base ai quali gli Organi Collegiali e le/i singole/i docenti hanno libertà di decisione su come svolgere qualsiasi "attività ordinaria", compresi i criteri di valutazione sugli apprendimenti degli studenti. Infatti, qualsiasi attività "ordinaria" (dai viaggi di istruzione alle tipologie e criteri di valutazione) va deliberata dal Collegio dei docenti, dal Consiglio di classe e/o dal singolo docente nell'ambito della propria programmazione didattica. L'eventuale rimando all'art. 51, comma 2 della Legge 4/4/2012, n. 35 su "Potenziamento del sistema nazionale di valutazione" che recita: "*Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti*", non può costituire modificazione dello status e del ruolo dei docenti: se le prove Invalsi rientrano nell'attività ordinaria dell'Istituto, esse rappresentano un obbligo per l'amministrazione e tale obbligo non può essere trasferito sic et simpliciter alla persona del singolo docente. Esattamente come l'obbligo di effettuare attività di recupero posto in capo alle istituzioni scolastiche, così come sancito dal DM 80/07 e ribadito nell'OM 92/07 non viene trasferito di per sé, in quanto attività aggiuntiva, negli obblighi di lavoro del singolo docente, che vi aderisce volontariamente, fatto salvo l'obbligo di effettuare attività di recupero all'interno del proprio orario di servizio, se il Collegio dei Docenti non delibera altre forme di attività di recupero in orario aggiuntivo.

Non essendo le prove attività didattica come si devono porre allora con l'attività didattica? Con il normale corso dell'attività di insegnamento? Per noi Invalsi ed attività didattica restano due cose separate, distinte e non certamente assimilabili. La sola valutazione che spetta alle scuole è quella prevista dalla L. 53/2003, art. 3, comma 1⁴ e solo per essa è previsto un obbligo di servizio per i docenti. Come si può evincere ai docenti sono assegnati compiti di valutazione degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati nella scuola, mentre all'INVALSI è assegnato il compito di somministrare verifiche periodiche standardizzate sulle conoscenze e abilità degli studenti. Correzione e tabulazione delle prove Invalsi infatti sono da considerarsi attività di natura burocratica e impiegatizia priva della discrezionalità tecnica caratteristica della valutazione da parte dei docenti, e pertanto dovrebbero essere effettuate direttamente dall'Invalsi, anche per garantire la terzietà delle procedure di correzione.

Questione attività funzionale.

Alcuni Dirigenti scolastici ritengono che le prove dell'Invalsi dovrebbero essere intese come attività rientranti tra gli obblighi contrattuali previsti dall'articolo 29 del CCNL/2007⁵ comparto scuola, che

⁴ a) la valutazione, periodica e annuale, **degli apprendimenti e del comportamento degli studenti** del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, **l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti** e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

⁵ **ART. 29 [ex art. 27] - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO**

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, **valutazione degli apprendimenti (e non delle conoscenze e abilità)**, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere **[di massima]** un impegno **[non superiore]** fino a 40 ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur

Contratto integrativo a.s. 2016-17

pertanto non assumerebbero carattere di attività aggiuntiva e che nessuna retribuzione aggiuntiva sia dovuta. Una simile interpretazione è possibile leggere nella nota della Direttrice dell'U.S.R per il F.V.G del 22 aprile 2011 (n° prot. AOODRFR-5759). Mentre la dott.ssa Palumbo del MIUR nella nota 2792 del 20.4.2011, qualifica le attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI come "impegni aggiuntivi" che devono avere il riconoscimento economico individuato in sede di contrattazione integrativa di istituto, per cui la qualificazione delle attività connesse alla prove INVALSI come aggiuntive ne sancisce la non obbligatorietà.

Nella sentenza del giudice del lavoro di Trieste (Sentenze n. 212/2012), il giudice afferma che l'attività di somministrazione e correzione delle prove "Invalsi ben può farsi rientrare tra le attività previste dall'articolo 29 del CCNL scuola vigente, essendo tale attività inquadrabile come attività funzionale all'insegnamento, ovvero come attività di vigilanza sugli studenti del pari doverosa ex articolo 29 comma 5, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività."

In questo passaggio si rileva il carattere del può e non del si deve. Si fornisce indicazione, ma non certezza vincolante, ed anche su questo punto si rimarca il fatto che le prove non sono attività didattica.

A parer nostro rimane in piedi tutto il discorso sull'attività aggiuntiva e sul carattere non di attività funzionale di queste prove in relazione alla mansione del docente.

Se il DS ribadisce il carattere di obbligatorietà e nomina alcuni docenti per adempiere alle attività connesse alla somministrazione delle prove INVALSI, si tratta dunque di disposizione chiara con carico d'impegni a cui i singoli docenti individuati non potranno sottrarsi.

La questione decisiva è proprio questa: nella Nota 2792 del 20 aprile 2011 il MIUR afferma che...«*Gli impegni connessi allo svolgimento delle rilevazioni dovranno trovare adeguato spazio di programmazione nell'ambito del piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti ai sensi dell'art 28, comma 4, del vigente C.C.N.L.*⁶».

In pratica cosa manca? L'inserimento delle prove INVALSI nel PTOF e nel piano annuale delle attività, che contiene attività obbligatorie (partecipazione a collegi, a consigli di classe, ecc.) per le quali non si percepisce nessun salario aggiuntivo, sono i nostri obblighi di lavoro previsti dal contratto nazionale; tutte le attività invece che vengono pagate in base alla contrattazione di istituto sono "aggiuntive"; queste attività hanno due caratteristiche:

- non sono obbligatorie
- devono essere deliberate dalla scuola e inserite nel PTOF.

Chiudiamo sostenendo che

- ✓ nessuna attività aggiuntiva nella scuola può essere attivata senza il parere favorevole del Collegio dei Docenti e senza essere, quindi, inserita nel PTOF d'Istituto (art. 1 comma 14 della L.107/2015). Possono pertanto rientrare negli obblighi della funzione docente solo quelle attività ordinarie che sono inserite all'interno del POF regolarmente deliberato dal Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico, e quelle aggiuntive, rientranti nella stessa delibera, a cui i singoli docenti aderiscono volontariamente.
- ✓ Le prove INVALSI, secondo il nostro parere, sono a tutti gli effetti attività aggiuntive.
- ✓ Nella normativa vigente non esiste alcuna attività aggiuntiva che possa essere imposta alle Istituzioni scolastiche, senza delibera degli Organi Collegiali o con parere sfavorevole degli stessi ed in ogni caso anche se deliberata, questa, non può essere imposta al docente che non manifesta la disponibilità per lo svolgimento della detta attività aggiuntiva visto anche il comma 14 punto 2 dell'art. 1 Legge 107/15⁷.
- ✓ La mera somministrazione delle prove rientra nell'orario di lavoro dei docenti; la correzione e la tabulazione assumono caratteristiche di attività accessorie e pertanto dovrebbero essere volontarie. Se sono considerate tali allora diventano oggetto di contrattazione di Istituto.

Firme
Michele Santoro _____
Lorenzo Falli _____

compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

⁶ Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattica- educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7.

⁷ Il piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso **comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità** e indica gli insegnamenti e le discipline.

Contratto integrativo a.s. 2016-17

allegato 1

RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA DEL DSGA SULLE RISORSE DISPONIBILI PER COMPENSI ACCESSORI - CONTRATTO INTEGRATIVO A.S. 16/17

Visto i CCNL 2007 e biennio economico 08/09,
 Visto il prospetto delle risorse e degli impieghi, riassuntivo della gestione del passato a.s. e le relative economie,
 Visti gli accordi raggiunti fra Dirigenza ed RSU in tema di suddivisione del FIS e delle ore eccedenti fra docenti e ata (70% docenti e 30% ATA per il fis, 25% docenti e 75% ATA per le ore eccedenti)
 Visto il contratto di Istituto che stabilisce la ripartizione delle risorse extra fis 90% docenti e 10% ATA (rt.42)
 Vista la nota prot. n. 14207 del 23 settembre 2016;
 Vista la consistenza dell'organico di diritto, dei punti di erogazione del servizio e delle classi: 95 docenti, 28 ATA, due punti di erogazione e 45 classi
 il Dsga presenta la tabella di costituzione del fondo disponibile per compensi accessori a.s. 2016/2017:

art. 3 seq. contr. 25/07/08	quota organico (123 X € 30,00)	quota piezzi (€ 750 due punti erogazione)	totale	NOTE
	€ 3.890,00	€ 750,00	€ 4.440,00	di cui € 3.105,00 (70% docenti) ed € 1.332,00 (30% ATA) in detrazione quota fis posti in organico docenti ata
*come da indicazioni impl dello scorso anno la quota variabile dell'indennità di direzione è a carico del fis, da parametri ccnl essa ammonta a € 30,00x 123 docenti e ata in organico + € 750,00 per istituti con due punti di erogazione.				

€ 5.891,86

docenti
 disponibilità risorse docenti (f.i.s. e altre risorse disponibili per compensi accessori -attività aggiuntive previste dai ccnl)

funz. Strument	parametri (loro dipendenti)	quota docenti	organico di diritto*	assegnazioni previste	note
economie 15 16	1.273,17+595,60+(34,71*org diritto docenti)	100%	95	€ 5.166,22	1.010,66 quota fissa -+479,77 complessità+(32,54*org diritto docenti)
totale funz. strum					€ 5.166,22
f.i.s. parametrato ccnl					
economie fis 15 16				€ 1.462,83	
fondo d'istituto- art. 85	€ 1.954,91	70%	2	€ 2.736,87	percentuale fissata nell'accordo DS/RSU
ccnl 07 quote piezzi					percentuale fissata nell'accordo DS/RSU - detrazione € 3.105,00 ind.
f.do istituto art. 85	€ 255,95	70%	123	€ 18.929,30	direzione
ccnl 07	€ 280,73	70%	95	€ 18.668,55	percentuale fissata nell'accordo DS/RSU
totale fis ccnl					€ 41.797,54
ore eccedenti				€ 605,99	
economie 15 16	36,56	25%	95	€ 915,80	
totale					€ 1.521,69
gruppo sportivo					
economie 15 16				€ 0,00	parametro per il numero delle classi da comunicare
totale					€ 0,00

€ 4.269,09

forte processo immigratorio				€ 38.964,09	
economie 15 16				€ 1.378,81	da assegnazioni da presentare progetto
totale					€ 1.378,81
totale budget docenti					€ 49.864,26

altre risorse	avanzo 2015/16	previsione 2016/17	totale	note
recupero debiti	€ 1.996,07		€ 1.996,07	lordo dipendente, avanzo in bilancio € 2.648,79
formigliamento	€ 1.544,00		€ 1.544,00	75% economie, in attesa assegnazioni; impiego da definire - cifre utilizzabili per esterni e interni (lordo stato)
orientamento	€ 102,03	€ 860,16	€ 962,19	lordo dipendente
alters sc/av	€ 4.419,00	€ 21.672,18	€ 26.091,27	assegnazioni nella circolare di settembre 2016 - cifre utilizzabili per esterni e interni (lordo stato); sul totale pagato agli interni, 10% lordo ATA

ATA
disponibilità risorse fis ATA
istituto

f.i.s. parametrato ccnl	parametri (lordo dipendente)	quota ATA	organico di diritto*	assegnazioni previste	note
economie fis 15 16				€ 1.183,92	di cui € 377,54 assegnazioni tardive non comprese in precedente relazione
ccnl 07 quote plessi	€ 1.954,91	30%	2	€ 1.172,95	sostituzione dsqa
l.do istituto art. 85	€ 255,95	30%	123	€ 8.112,96	percentuale fissata nell'accordo
ccnl 07	€ 280,73	30%	95	€ 8.000,81	come previsto dall'accordo: 28099 - detrazione di 1.332,00 ind direzione
l.do istituto art. 9				€ 18.476,23	percentuale fissata nell'accordo dello scorso anno
ccnl 07					
economie				€ 459,00	economie 15/16
assegnazioni		25%			da assegnare
			totale fis art. 9	€ 459,00	

incarichi specifici			totale fis ata	€ 18.929,23
economia loc spec 15 16	114,19			€ 37,00
incarichi specifici		100%		€ 3.083,13
			totale incarichi specifici	€ 3.120,13

ore eccedenti			totale	€ 2.747,40
assegnazioni	38,56	75%		€ 2.747,40
				indicazioni da contrattazione impegnate per sostituzione assenze

totale budget ATA € 24.796,76

altre risorse			totale	€ 24.796,76
istituto				
avanzo 15 16	€ 515,70	previsione 15 16	€ 515,70	25% economie 15 16, in attesa assegnazioni; impiego da definire
formaz. aggiornamento	€ 515,70	€ 2.426,00	€ 2.426,00	sulla base delle risorse previste per personale docente da definire modalità di impiego
alternanza sc/av				

Per ulteriori fondi, al momento non conosciuti (es progetti 1, 107, progett PON) si applicherà l'accordo 15/16: sul totale dei compensi erogati a personale docente, sarà accantonato il 10% per il personale ATA

risorse per progetti 4.m. 435/15 e altri

progetto	finanziamento complessivo assegnato	risorse per personale interno	risorse docenti	risorse ATA (10% spese di personale)	note
orientamento	955,73	955,73	€ 860,16	€ 95,57	per i docenti si aggiungono € 102,03 economie 15 16 su P03 lordo dipendente
dispersione scolastica 14/15					su P27 lordo dipendente
istruzione domiciliare					su P43 lordo stato
alternanza sc/av	28.517,27	28.517,27	€ 26.091,27	€ 2.426,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

allegato 2 al contratto d'istituto a.s. 16/17 - f.i.s. docenti funzionamento e recupero
 compensi accessori a carico f.i.s. attribuiti ai docenti - criteri di suddivisione del fondo in base ai principi contrattuali.

voce	importo	finanziamento	note sui compensi
unzioni strumentali			
unzioni strumentali	€ 10.800,00	F.S+ fis conl	ogni funzione disporrà di un budget proporzionale al numero dei docenti
totale funzioni	€ 10.800,00		
ncanichi funzionamento			
com. Classi	€ 800,00	f.i.s conl	forfait € 200,00 ciascuno per 4 docc (bigazzi, trallori, spada, rossi)
com. Orario	€ 1.620,00	f.i.s conl	budget complessivo da suddividere all'interno a cura dei docenti, in base agli impegni.
com. Commissione autovalutazione e piano di miglioramento	€ 500,00	f.i.s conl	forfait € 100 ciascuno
com. Se	€ 2.520,00	f.i.s conl	€ 280 ciascuno x 9 classi 5e
com. Te	€ 2.250,00	f.i.s conl	€ 250 ciascuno x 9 classi 1e
com. altre classi	€ 4.680,00	f.i.s conl	€ 180 ciascuno x 26 classi dalla 2a alla 4a
com. materia	€ 1.680,00	f.i.s conl	€ 140 ciascuno x 12 coordinatori (compreso gruppo h)
com. Indirizzo	€ 560,00	f.i.s conl	€ 140x 4 coordinatori aree tecniche e del linguistico
col d.s.	€ 5,130,00	f.i.s conl	€ 2250 per ognuna delle due collaboratrici; da individuare un terzo collaboratore per il periodo estivo (€ 630,00)
referente designato dal ds	€ 50,00	f.i.s conl	referente designato dal ds
espo. labb	€ 1.000,00	f.i.s conl	€ 100 x 11 responsabili (serra esclusa)
esponsabile serra	€ 1.350,00	f.i.s conl	13 ore aa attività di coordinamento con soggetti esterni
attività di sostegno	€ 227,50	f.i.s conl	adulare
livieto di fumo (l. 584/75)	€ 135,00	f.i.s conl	1.350,00 per docente
lito Web	€ 2.700,00	f.i.s conl	
riamento	€ 5.000,00	f.i.s conl	budget a disposizione fs per tutte le attività di orientamento, compresa la rete supporto continuità, comprende assegnazioni ad hoc per € 962,19, interamente impegnate per
otale	€ 30.202,50		spese di personale
ecupero			
ordinamento	€ 150,00	f.i.s conl	coordinamento attività e preparazione calendario corsi di recupero estivi fis
orsi di recupero	€ 4.996,07	f.i.s conl	60 ore in attesa assegnazioni, fondi ad hoc - finanziate con fis € 3.000,00 ed economie corsi di recupero € 1.996,07
approfondimenti classi 5e			
otale	€ 5.146,07		
ventuali ore d'insegnamento su attività progettuali			
otale utilizzo fis, orientamento e recupero	€ 46.148,57		
risponibilità totale (f.i.s.+f.i.s.+ forte proc			
migratorio + risorse orientamento +	€ 49.922,02		vedi relazione dsgr. € 5.166,22 f.s.; € 41.797,54 f.i.s. conl; € 962,19 orientamento; € 1.996,07 economie corsi recupero
ifferenza*	€ 3.773,45		da utilizzare come fondo di riserva
orte processo immigratorio	€ 1.378,81	f.i.s. art. 9 conl	economie 15 16
gruppo sportivo	€ 0,00	art. 85 conl	in attesa assegnazioni; qualora l'attività proposta sia superiore al budget, si propone un budget per docente in base al numero delle classi
re eccedenti	€ 1.521,69	25% assegnazioni 16 17+ € 601,89 economie 15 16	del totale assegnazioni € 3.663,26 (cui si aggiungono € 601,89 economie 2014/15), considerate le novità introdotte dalla l. 107/15, si propone di destinare il 25% ai docenti e il 75% agli A.T.A. CS per sostituzione colleghi assenti

€ 49.049,07 € 65.088,12
 € 52.822,52 € 3.773,45
 totale impieghi fis docenti
 totale disponibilità docenti
 per i criteri generali dell'impiego delle altre risorse docenti (formazione e aggiornamento € 1.544,00), alternanza scuola lavoro (€ 28.517,27) e altre, al momento non conosciute, si rimanda al contratto
 il pagamento avverrà entro la fine dell'anno scolastico, previa verifica della corrispondenza fra prestazioni e obiettivi. In caso di non rispondenza, decurtazione fino al 30%, previa informazione alla parte sindacale
 il rispetto del termine (30/8) è subordinato alla puntualità della rendicontazione delle attività svolte e alla effettiva disponibilità delle somme






allegato 2bis al contratto d'Istituto a.s. 16 17 - f.i.s. docenti funzionamento e recupero correzione e recupero correzione prove standardizzate nazionali
compensi accessori a carico f.i.s. attribuiti ai docenti - criteri di suddivisione del fondo in base ai principi contrattuali.

voce	importo	finanziamento	note sul compensi
correzione prove standardizzate nazionali	€	840,00 f.i.s. ccnl	€ 17,50 per 3 ore per 16 docenti

Il rispetto del termine (30/8) è subordinato alla puntualità della rendicontazione delle attività svolte e alla effettiva disponibilità delle somme



ALLEGATO 3 AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 16/17

Criteri per l'attribuzione del Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2016-2017 al personale ATA.

Individuazione delle mansioni aggiuntive da retribuire con le risorse per incarichi specifici e per posizioni economiche di cui all'art. 48 CCNL.

Visti gli artt. di cui al capo V del ccnl scuola 2006-2009;

vista la sequenza contrattuale del 26 luglio 2008;

visto l'accordo del Miur OO.SS del 24.06.206;

vista la relazione tecnica del dsga;

visto il piano di lavoro personale ATA 2016/2017 e il budget F.I.S. stabilito della contrattazione a livello di istituzione scolastica, (incarichi specifici, fis 30 % delle assegnazioni);

visti gli accordi inerenti i fondi extra fis, riferibili a Miur e altri soggetti (esclusi i compensi per attività agenzia formativa), secondo i quali il personale ATA è destinatario del 10% delle spese di personale, quando non diversamente stabilito,

visto il totale delle disponibilità f.i.s. assegnate, al netto della quota necessaria a finanziare l'indennità di direzione parte variabile, spettante al dsga (art 3 seq. contr. 25.07.08) che, considerati l'organico di diritto (123 unità e le caratteristiche della scuola, ammonta a € 4.440,00 lordo dipendente,

Risultano disponibili

Incarichi aspecifici	3.120,13	Di cui € 37,00 economie 15/16
quota fis	18.929,23	Di cui € 1.183,92 economie 15/1 e € 459,00 economie fis art 9 15 16
Quota ore eccedenti	2.747,90	Per incentivi sostituzione colleghi assenti
Fondi extra fis /spese di personale (miur e non) 10% quando non diversamente stabilito	0,00	Al momento non esattamente quantificabili; l'assegnazione e la distribuzione saranno effettuate dopo la fine dell'a.s.
totale disponibilità.	24.797,26	

Inoltre, beneficiano:

- della seconda posizione economica art. 50 CCNL n. 7 AA e 2 AT
- della prima posizione economica art. 50 CCNL n. 2 AT, 1 CS agrario e 12 CS.

Le parti concordano sul fatto che il fondo venga impiegato per la miglior realizzazione del piano di lavoro e del POF. L'incentivo sarà corrisposto secondo le seguenti direttrici:

1. **Lavoro straordinario e indennità di direzione quota variabile** per sostituzione del dsga.
2. Attribuzione di **ulteriori mansioni da retribuire con risorse per incarichi specifici**; queste si affiancano alle mansioni retribuite mediante posizioni economiche ex art. 50 ccnl.
3. **Intensificazione delle prestazioni in orario di lavoro**; il personale, ognuno per la propria professionalità è chiamato a sostenere un alto livello di performance. L'offerta formativa della scuola comprende indirizzi tecnici e preparazione liceale classica, scientifica e linguistica, pur essendo il personale parametrato sui livelli previsti per i licei (minor complessità riconosciuta e minori attribuzioni di organico ATA); si aggiunga che: viene assicurata l'apertura della scuola per quasi 12 ore al giorno, per cinque giorni la settimana; la scuola sarà verosimilmente investita da un numero rilevante di attività progettuali, considerato il numero di domande presentate sui finanziamenti d m. 435/15 e altri.

1. Risorse da destinare al lavoro straordinario e a indennità sostitutiva del DSGA (€ 1.279,00)

€ 1.130,00 per la sostituzione del DSGA, considerate la spesa storica, si propone di destinare alla sostituzione del dsga (art. 88 c. 2 lett. i ccnl scuola).

€ 149,00 vengono destinati a lavoro straordinario per la copertura di esigenze impreviste; le risorse corrispondono a circa n. 11 ore a costo medio (€ 13,33), considerate le professionalità AA, AT, CS, CA. **Le attività straordinarie devono essere preventivamente autorizzate dal DS o dal DSGA.**

2. Risorse per compensare l'attribuzione di ulteriori mansioni (art. 47 lett. b) (€ 3.833,00- € 3.120,13 incarichi specifici ed € 679,87 fis) (in merito all'attribuzione delle mansioni ulteriori, quando non specificato, si rinvia al piano di lavoro ATA 2016/17).

Attribuzione ulteriori mansioni ex art. 50 ccnl:

Tutti i 7 assistenti amministrativi sono titolari di seconda posizione economica art. 50 ccnl (€ 1.800,00 ciascuno); queste le ulteriori mansioni assegnate (vedi piano di lavoro):

- ◆ **sostituzione DSGA, responsabile procedure d'acquisto e inventario;**
- ◆ **pratiche contabili e gestione del bilancio;**
- ◆ **responsabile gestione diretta del trattamento economico accessorio di tutto il personale, dipendente e non, ad eccezione dei supplenti temporanei;**
- ◆ **responsabile gestione supplenti, compreso il trattamento economico fondamentale;**
- ◆ **responsabile stato giuridico del personale;**
- ◆ **responsabile organizzazione viaggi d'istruzione, referente scrutini, ed esami, rilevazioni integrative;**
- ◆ **responsabile certificazioni alunni, libri di testo, iscrizioni, pratiche infortunistiche**

Attribuzione incarichi specifici:

Non è previsto l'impiego di risorse per incarichi specifici.

Assistenti Tecnici:

Attribuzione ulteriori mansioni ex art. 50 ccnl:

2 assistenti tecnici (fisica e informatica) titolari di seconda posizione art. 50 (€ 1.800,00 ciascuno), ai quali vengono assegnate le seguenti ulteriori mansioni:

- **supporto informatico segreterie - redazione e stampa modulistica;**
- **supporto tecnico amministrativo (pratiche di collaudo e scritture inventariali).**

N. 2 assistenti tecnici informatici titolari di prima posizione economica art. 50 (€ 1.200,00 ciascuno) ai quali vengono assegnate le seguenti ulteriori mansioni:

- **supporto informatico segreterie - redazione e stampa modulistica;**
- **manutenzione immobile.**

Attribuzione incarico specifico

Incentivazione n. 2 assistenti tecnici autisti p.t non titolari di posizione economica, a cui viene affidato l'ulteriore incarico di **supporto alle segreterie (distribuzione stampati e collazione documenti, redazione e stampa modulistica) manutenzione immobile e supporto centralino (uno per 8/12 dell'anno): € 1.000,00** (600,00 l'autista per 12/12 e 400,00 quello per 8/12)

Collaboratori scolastici:

Attribuzione ulteriori mansioni ex art. 50 ccnl

N. 11 unità (due unità p.t. 50%) sono compensate per attribuzione di ulteriori mansioni mediante titolarità della posizione art. 50 (€ 600,00 ciascuno, 300,00 i pt).

Attribuzione incarichi specifici n. 5 unità sono incaricate di ulteriori mansioni; due unità a tempo pieno € 600,00 ciascuna; una unità p.t. 5/6 € 500,00; una unità p.t. 1/2 per 8/12 € 200,00; una unità p.t. 24/36 per 9/12 € 300,00, per un totale di **€ 2.200,00**.

C.S. aziende agrarie:

Attribuzione ulteriori mansioni ex art. 50:

n. 1 unità titolare di posizione di cui all'art. 50 (€ 600,00) si occuperà della cura degli animali e delle piante per tutto l'anno.

Attribuzione incarichi specifici

Vengono attribuite all'altra unità le medesime incombenze, retribuite con **€ 600,00**.

Totale utilizzo risorse per incarichi **specifici € 3.800,00**, di cui **€ 3.120,13** incarichi specifici ed **€ 679,87** fis.

3. Incentivi per l'intensificazione delle prestazioni in orario di lavoro (art. 88 c. 2 lett. E del CCNL).

Si propone di destinare a intensificazione:

1. **Il budget fis € 16.970,36** (18.799,23, tolti € 1.149,00 per finanziare la voce 1 ed € 679,87 in aggiunta alla voce 2 incarichi specifici)
2. **Il budget ore eccedenti € 2.747,40**, finalizzato alla sostituzione dei colleghi assenti; da suddividere fra tutte le professionalità, atteso che, secondo la normativa vigente, per i cs vengono sostituite le assenze superiori a 7 gg e per le altre figure non si procede ad alcuna sostituzione; in pratica, in caso di assenza (soprattutto se di breve durata), si determina sempre la necessità di intensificazione per tutte le professionalità.



3. *i fondi extra FIS Miur e altri*, esclusi quelli riconducibili alle attività dell'agenzia formativa; al momento non quantificabili; secondo gli accordi, **quando non diversamente specificato, 10% delle spese di personale.**

Il budget totale delle voci 1 e 2 (**€ 19.717,76**) viene suddiviso fra i vari profili, tenendo conto del peso della retribuzione oraria. Si rimanda alla tabella dimostrativa per maggiori dettagli

Per la voce 3, la suddivisione fra le varie professionalità, sarà effettuata **dopo la fine dell'a.s., quando i fondi saranno compiutamente quantificati**; saranno applicati i medesimi parametri utilizzati per la divisione dei fondi di cui alle voci 1 e 2.

Profilo	f.i.s.
Ass..amm.	5.295,00
Ass. Tecn.	3.821,00
Coll. Scol.	9.283,76
Add. Az. Agr.	1.318,00
Totale	19.717,76

Assistenti amministrativi - risorse 5.295,00

L'incentivazione per intensificazione in orario di lavoro viene corrisposta nel modo seguente:

- **Quota base flessibilità oraria € 350,00 - € 50,00** per ognuno dei 7 dipendenti, a titolo di rimborso forfetario flessibilità oraria.
- **Quota per sostegno al P.O.F., autorganizzazione e intensificazione dovuta alla contrazione dell'organico - budget € 4.945,00.** A ognuno degli assistenti amministrativi viene riconosciuto il diritto al pagamento di **€ 706,43** annue per intensificazione.

Assistenti tecnici - risorse: € 3.821,000

- **Ulteriore impegno di n. 2 figure** per: continuità manutenzione dell'immobile - aspetti di sicurezza (Stefanacci); continuità assistenza alla segreteria-gestione didattica sul web (Albonetti) (€ 600,00 ciascuno, per un totale di **€ 1.200,00**).
- **Quota base flessibilità oraria € 250,00; € 50,00** per ognuno dei 4 dipendenti + due p.t. in base all'orario svolto, a titolo di rimborso forfetario flessibilità oraria.
- **Quota per sostegno al P.O.F., autorganizzazione e intensificazione - budget € 2.371,00** Con queste risorse si intende incentivare ulteriormente le mansioni aggiuntive attribuite con incarichi specifici e posizioni economiche): **€ 494,00** a testa; per i 2 pt in proporzione all'orario svolto: p.t. ½ **€ 237,00**, p.t. ½ per 8 mesi su 12 **€ 158,00**).

Collaboratori scolastici - risorse € 9.283,76

Quota base flessibilità oraria € 800,00: € 50,00 per ogni dipendente (16 figure in tutto), a titolo di rimborso forfetario flessibilità oraria.

- **incentivazione n. 1 figura sicurezza dell'immobile € 211,00**
- **Quota per sostituzione colleghi assenti per malattia € 2.000,00**

Si incentiva la disponibilità a rimanere **oltre il proprio orario** per sostituire eventuali assenze (dovute a malattia o permessi personali per gravi motivi e permessi previsti dalla legge); si tratta dunque di un **incentivo legato all'intensificazione delle prestazioni**. Ogni sostituzione sarà compensata con **€ 10,00/sostituzione** per un massimo totale di **200 sostituzioni del collega assente**, numero stimato sulla base di quanto registrato l'anno passato.

- **Ulteriore Incentivazione per flessibilità oraria (vedi piano di lavoro), sostegno progetti e supporto segreterie € 6.272,76**

S'intende incentivare con la forma dell'intensificazione il coinvolgimento del personale CS nell'attuazione dei progetti previsti dal POF (si pensi all'attività pomeridiana spesso non programmabile). Infine, si incentiva mediante intensificazione il supporto alle segreterie (collaborazioni che vanno dalla distribuzione di modulistica, all'esecuzione di fotocopie a segreteria e docenti). Si assegna a ognuno degli 11 CS full time T.I. un'indennità individuale di **€ 461,00** annue. Al c.s. p.t. 5/6 **€ 379,66**; ai 2 c.s. p.t. ½ vengono assegnate **€ 224,00** ciascuno; al c.s. ½ fino al 30/06 per 8/12 **€ 150,00** al c.s. 24/36 fino al 30/06 per 9/12 **€ 224,00**.

Addetti alle aziende Agrarie - risorse € 1.318,00

- **Quota base flessibilità oraria € 100,00 (€ 50,00 a dipendente)**
- **Intensificazione delle prestazioni in orario di lavoro, con riguardo agli obiettivi appresso descritti - budget € 1.218,00**

Il budget servirà a incentivare l'autorganizzazione e a maturare la coscienza della responsabilità di risultato. In particolare, oltre alla normale cura del laboratorio di agraria, con l'incentivo si intende:

- favorire la copertura del servizio in caso di assenze del collega.
- curare, le piante e gli animali anche durante i periodo di sospensione delle lezioni, seguendo scrupolosamente le indicazioni del docente responsabile della serra.

Il budget viene diviso fra i due addetti (**€ 609,00**).

La maturazione del diritto ai compensi per incarichi specifici e incentivazione mediante fis è legata alla presenza. Eventuali resti sui budget costituiranno economie per l'anno successivo. **Inoltre, il diritto al compenso è subordinato all'effettiva, accertata, congruenza fra prestazioni rese e obiettivi assegnati; in caso di non rispondenza, si potrà procedere a decurtazioni fino al 30% del compenso, previa informazione alla parte sindacale.**

Tabella di suddivisione del fondo per incentivazione fra le varie professionalità:

risorse fis per incentivazione: € 19.717,76

Valore ora media: $12,50 \times 16, (14 \text{ cs} + 2 \text{ CSA}) + 14,50 \times 12 (AA+AT) / 28 = 13,36$

Totale ore medie retribuibili per persona: $19.717,76 / 13,36 / 28 = 52,71$

Budget AA: $14,50 \times 52,71 \times 7 = 5.295,00$

Budget AT: $14,50 \times 52,71 \times 5 = 3.821,00$

Budget CS: $12,50 \times 52,71 \times 14 = 9.225,00$

Budget CSa: $12,50 \times 52,71 \times 2 = 1.318,00$

Infine, si prende atto del contenuto della relazione del DSGA in merito ai **fondi per l'aggiornamento ATA**: le economie sono pari a **€ 515,70** e non si dispone di parametri per le assegnazioni per l'a.s. 16/17, pertanto, non viene avanzata **nessuna previsione ulteriore**. L'utilizzo delle economie sarà disposto dal D.S..

